

COMUNE DI MAGLIOLO (Prov. di Savona)

PIANO COMMERCIALE COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 30.03.2009

INDICE

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI

Articolo	1	I contenuti e gli obiettivi
Articolo	2	Le competenze
Articolo	3	Ambito di applicazione
Articolo	4	Attività non soggette a pianificazione

TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

CAPO I Le disposizioni commerciali

Articolo	5	La zonizzazione del territorio
Articolo	6	I parametri qualitativi

TITOLO III LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I I procedimenti amministrativi

Articolo	7	La domanda di rilascio dell'autorizzazione
Articolo	8	Il procedimento amministrativo
Articolo	9	La comunicazione di avvio dell'attività
Articolo	10	L'adeguamento del locale
Articolo	11	La proroga all'avvio dell'attività
Articolo	12	Il preposto ed il sostituto alla vendita
Articolo	13	L'ampliamento della superficie di vendita
Articolo	14	Il subingresso
Articolo	15	L' affidamento di reparto

CAPO II LE ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo	16	Le attività accessorie
Articolo	17	Lo svolgimento delle attività accessorie
Articolo	18	Le attività di gioco
Articolo	19	Le aree aperte – i dehor

CAPO III LE ATTIVITA' STAGIONALI

Articolo	20	La domanda di autorizzazione
Articolo	21	Il periodo di apertura

CAPO IV LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo	22	La dichiarazione di inizio attività
----------	----	-------------------------------------

TITOLO IV
LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE ALLA PIANIFICAZIONE

Articolo	23	La tipologia
Articolo	24	L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione ed intrattenimento
Articolo	25	Musei, teatri, sale convegni e sale congressi

TITOLO V
GLI ORARI E TURNI DI APERTURA

Articolo	26	Gli esercizi di somministrazione
Articolo	27	Le attività accessorie
Articolo	28	Gli esercizi di intrattenimento e svago
Articolo	29	La pubblicità dell'orario
Articolo	30	Fasce orarie e turni di apertura obbligatori

TITOLO VI
IL MONITORAGGIO DELLA RETE

Articolo	31	La denominazione degli esercizi
Articolo	32	La comunicazione dell'interessato
Articolo	33	La trasmissione dei dati

TITOLO VII
LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI – CONSUMO SUL POSTO

Articolo	34	Le attività artigianali
Articolo	35	Il consumo immediato sul posto
Articolo	36	L'attività di vendita

TITOLO VIII
LE PROCEDURE SANZIONATORIE

Articolo	37	Disposizioni generali
Articolo	38	La decadenza dell'autorizzazione
Articolo	39	La revoca dell'autorizzazione

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	40	Disposizioni di prima applicazione – Bando Comunale
----------	----	---

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI
--

Articolo 1

I contenuti e gli obiettivi

1. Le presenti disposizioni vengono adottate per disciplinare lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande così come definita al Capo VI della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, in esecuzione dei criteri di programmazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 27 febbraio 2008, n. 5,
2. La programmazione per le attività di somministrazione alimenti e bevande viene resa al fine di:
 - a. Garantire lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione in relazione alle esigenze dei consumatori e degli utenti,
 - b. Stabilire regole per l'armonica integrazione con altre funzioni del territorio ed alla disponibilità di spazi pubblici ed a uso pubblico,

Articolo 2

Le competenze

1. Sono di competenze del Servizio Attività Produttive e Polizia Amministrativa, tutti i compiti e tutte le funzioni afferenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle presenti disposizioni si applicano all'attività di somministrazione alimenti e bevande così come definita all'articolo 50 della Legge Regionale n. 1/2007 ed all'attività effettuata :
 - a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo allo scopo
 - b) in locali non aperti al pubblico
 - c) dalle Associazioni o dai circoli indicati all'articolo 3 del D.P.R. n. 235/2001

Articolo 4

Attività non soggette a pianificazione

1. Le attività di somministrazione elencate all'articolo 58 della Legge Regionale n. 1/2007, sono sottoposte alle disposizioni di cui alla presente programmazione, con l'esclusione delle disposizioni del Titolo II inerente la programmazione comunale.

TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

CAPO I

LE DISPOSIZIONI COMMERCIALI

Articolo 5

La zonizzazione del territorio

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il territorio comunale è considerato un'unica zona omogenea.

Articolo 6

Parametri qualitativi

Oltre ai requisiti morali e professionali prescritti dagli artt. 12 e 13 della L. R. n. 1/2007, si individuano i parametri qualitativi (predisposti in base alle direttive di cui alla Parte II della D.C.R. n. 5/2008) il cui possesso vincola:

- il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi;
- il trasferimento e/o all'ampliamento di esercizi esistenti;
- lo svolgimento dell'attività di somministrazione

come segue:

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

- Accessibilità dei locali ai portatori di handicap;
- Idoneo impianto di riscaldamento

REQUISITI SANITARI

Gli esercizi destinati alla somministrazione, fatte salve le indicazioni di cui al regolamento CE n. 852, devono essere dotati delle seguenti caratteristiche minime:

a) nel caso di locale che somministra solo bevande e cibi freddi o precotti :

- n. 1 servizio igienico dotato di antibagno in cui sarà collocato un lavabo che deve disporre di acqua corrente calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura,
- sistema di aerazione forzata per il locale bagno in caso di mancanza del ricambio naturale
- un ulteriore lavabo per il lavaggio degli alimenti e la sciacquatura delle stoviglie, solitamente collocato nel bancone bar,
- spazio chiuso per collocare i detersivi,
- zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico,

b) nel caso di locale che effettua attività di ristorazione :

- n. 1 servizio igienico riservato alla clientela dotato di antibagno in cui sarà collocato un lavabo che deve disporre di acqua corrente calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura. L'accesso a tale servizio igienico non deve avvenire con attraversamento da parte del pubblico dei locali destinati a cucina e/o dispensa.
- n. 1 servizio igienico riservato al personale dell'esercizio dotato di antibagno in cui sarà collocato un lavabo che deve disporre di acqua corrente calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura,
- sistema di aerazione forzata per il locale bagno in caso di mancanza del ricambio naturale

- un locale o vano spogliatoio
- un locale preparazione dotato dei seguenti reparti: preparazione alimenti – cottura – lavaggio,
- Idonei sistemi di aspirazione dei fumi e dei vapori del punto cottura canalizzati in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio medesimo.

DOTAZIONI PER IL RISPETTO AMBIENTALE

Nell'esercizio dovranno essere presenti appositi contenitori per la raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

L'esercizio di somministrazione dovrà sempre garantire:

- l'utilizzo in tutte le preparazioni di olio extravergine di oliva ovvero, solo per le frittiture di olio di semi di mais o arachide;
- la disponibilità di idoneo assortimento di vini intendendo in tal senso la fornitura di almeno 4 vini tipici liguri e n. 4 vini provenienti da altre regioni

ALTRE CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

Linea telefonica di rete fissa o mobile

TITOLO III
LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 7

La domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande o per il suo trasferimento, deve essere inoltrata al Comune, e deve contenere i seguenti elementi :
 - a. se trattasi di domanda inoltrata da persona fisica, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed eventuale recapito, nazionalità e codice fiscale,
 - b. se trattasi di domanda inoltrata da persona giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale dell'impresa ed eventuale ulteriore recapito, numero di codice fiscale o di partita IVA,
 - c. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 e 13 della Legge Regionale n. 1/2007,
 - d. ubicazione dell'esercizio e superficie approssimativa del locale, con indicazione degli spazi di somministrazione e di servizio

2. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o per il trasferimento di un esercizio esistente, devono essere allegati:
 - a. planimetria dei locali, in scala 1:100 con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione e da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale;
 - b. certificazione ovvero autocertificazione di conformità edilizia e di agibilità dei locali,
 - c. autocertificazione attestante la congruenza del locale ai parametri qualitativi come individuati al precedente articolo 6;
 - d. certificato di prevenzione incendi, qualora occorrente, ovvero copia dell'istanza inoltrata al fine del suo ottenimento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

1. la documentazione di cui ai punti a) b) d) del comma 2, potrà essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ma in ogni caso dovrà essere acquisita agli atti dell'ufficio prima dell'inizio dell'attività che risulta quindi condizionata alla regolarizzazione dell'istanza,
2. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, al fine di uniformare le procedure al momento vigenti alle nuove disposizioni regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande, si stabiliscono i contenuti delle domande di rilascio di autorizzazione, secondo lo schema allegati sub lettera a) al presente provvedimento,

Articolo 8

Il procedimento amministrativo

Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica del possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali e professionali nonché del rispetto dei parametri qualitativi individuati all'art.6.

Tale autorizzazione mantiene la natura di Licenza di Polizia di cui. 86 del T.U.L.P.S. e pertanto continuano a trovare applicazione le relative disposizioni del R.D. 18.06.1931 n. 773 e del R.D. 06.05.1940 n. 635 per quanto compatibili.

Articolo 9

La comunicazione di inizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 145 comma 1 del Testo Unico in materia di Commercio, l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione decade qualora l'attività non sia intrapresa entro il termine di un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. Al fine di poter effettuare le verifiche di cui al comma che precede si stabilisce che contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne debba dare comunicazione a questa amministrazione, utilizzando il modulo allegato sub lettera b);

Articolo 10

L'adeguamento del locale

1. Ai sensi dell'articolo 55 comma 6 del L.R. n. 1/2007, il titolare dell'autorizzazione deve, entro il termine di giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione, adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti, a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di sorvegliabilità e qualora occorrente, di inquinamento acustico e di prevenzione incendi,
2. I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, previa specifica richiesta del titolare da inoltrare prima della scadenza dei termini di legge, per un periodo pari a quello individuato per l'adeguamento del locale;

Articolo 11

La proroga all'inizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà dare avvio all'attività di somministrazione entro il termine di anni uno dalla data di rilascio pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo l'eventuale concessione di ulteriore proroga che potrà essere eventualmente concessa previa

presentazione di istanza in carta semplice di prorogazione dei termini di decadenza specificando le ragioni che hanno impedito l'avvio dell'impresa;

2. Amministrazione Comunale, valutate le argomentazioni esposte, potrà concedere la prorogazione richiesta al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. Il titolare dell'autorizzazione dovrà dimostrare con atti formali di aver ottenuto la disponibilità del sito o del locale in tempi insufficienti per il suo allestimento,
 - b. I locali da adibire a nuova sede dell'attività, risultano in fase di ristrutturazione,
 - c. I locali da adibire a sede dell'attività per i quali il titolare aveva ottenuto la disponibilità, sono divenuti indisponibili ovvero inagibili per causa di forza maggiore;
 - d. i locali da adibire a sede dell'attività devono essere ulteriormente adeguati alle norme igienico sanitarie così come richiesto dal Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.
 - e. per seri e documentati motivi di salute del titolare dell'autorizzazione ovvero di un parente o affine entro il primo grado.
3. La prorogazione dei termini di decadenza dell'autorizzazione verrà concessa per il tempo ritenuto strettamente necessario per la regolarizzazione ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, salvo i casi di cui alla lettera e) del comma 2 per i quali verrà concesso un periodo pari a quello di temporanea documentata inabilità,
4. In ogni caso la proroga per l'attivazione dell'esercizio non potrà eccedere il periodo di giorni 180 (centottanta);

Articolo 12

Il preposto ed il sostituto alla vendita

1. Per preposto si intende il soggetto che, in modo stabile e continuativo, sovrintende al corretto svolgimento dell'attività commerciale, esercitandola in nome e per conto del titolare
2. Per sostituto si intende il soggetto che, in modo saltuario ed in caso di assenze temporanee, fa le veci del titolare;
3. Il carattere di stabilità e continuità nella sostituzione all'esercizio dell'attività commerciale, si concretizza nel caso in cui il titolare risulti volontariamente assente per un periodo di almeno dieci giorni continuati.
4. Il preposto all'attività commerciale deve essere nominato dal titolare con specifico atto che dovrà essere sottoscritto dal delegato per accettazione. Copia della delega dovrà essere trasmessa al Comune, mentre una copia dovrà essere trattenuta nell'esercizio commerciale
5. Il preposto all'attività commerciale deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 ed all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007;
6. Ai fini di cui al comma 4, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 della L.R. n. 1/07, si stabiliscono i contenuti del modulo di delega e comunicazione secondo lo schema allegato sub lettera c) al presente provvedimento;

Articolo 13

L'ampliamento della superficie

1. L'ampliamento della superficie di un locale di somministrazione è soggetto a semplice comunicazione e può essere legittimamente effettuato decorsi trenta giorni dalla data di sua assunzione a protocollo;

2. E' soggetta alla comunicazione di cui al comma precedente l'ampliamento della superficie di somministrazione effettuato :
 - a. per adeguamento dei locali,
 - b. per annessione di nuove unità immobiliari,
 - c. per individuazione di aree aperte, private o pubbliche;
3. Di tale ampliamento il titolare dell'attività dovrà dare, ai fini igienico sanitari, specifica comunicazione utilizzando il modulo di notifica delle variazioni significative all'uopo predisposto in attuazione del regolamento CE n. 852;

Articolo 14

Il subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante del titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività;
2. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, si stabiliscono i contenuti della comunicazione prevista all'articolo 132 della L.R. n. 1/2007, secondo lo schema allegato sub lettera d) al presente provvedimento,
3. La comunicazione dovrà essere inoltrata in carta semplice, in copia unica sottoscritta in originale, allegando copia dell'atto pubblico e della scrittura privata autentica ovvero, in alternativa, specifica certificazione notarile dell'avvenuta cessione di azienda

Articolo 15

L' affidamento di reparto

1. Il titolare di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande articolata su più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti a soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/2007, per un periodo di tempo convenuto;
2. Il titolare dell'attività deve dare comunicazione al comune dell'avvenuto affidamento di reparto allegando :
 - a. copia del contratto o dell'incarico sottoscritto dalle parti nel quale sia chiaramente indicata la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo;
 - b. autocertificazione sottoscritta dal gestore dell'attività attestante il possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/07;
 - c. modulo di notifica della variazioni significative per la parte igienico sanitaria;
3. La presentazione della comunicazione di cui al comma 2 abilita il gestore all'esercizio dell'attività.

CAPO II LE ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo 16

Le attività accessorie

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 55 comma 1 della L.R. n. 1/2007, abilita anche :
 - a. all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi,

- b. all'installazione ed all'uso di apparecchi di diffusione sonora e di immagini,
 - c. all'installazione ed all'uso di apparecchi elettronici da gioco (videogiochi)
 - d. all'effettuazione di spettacoli di musica dal vivo
 - e. all'effettuazione di spettacoli o altre attività di trattenimento
2. Lo svolgimento dell'attività accessorie di cui al comma 1 non è soggetto alla presentazione di alcuna comunicazione o dichiarazione di inizio attività, fatte salve le speciali disposizioni di cui al successivo articolo 29 in tema di orari di esercizio;
 3. Le attività accessorie di cui al comma precedente, con esclusione delle attività di detenzione ed uso di apparecchi elettronici da gioco, possono avere libero svolgimento a condizione che non si configurino come attivazione di un locale di pubblico spettacolo,

Articolo 17

Svolgimento delle attività accessorie

1. L'esercizio delle attività accessorie indicate all'articolo precedente è sempre consentito a condizione che:
 - a. l'attività accessoria si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
 - b. in occasione dello svolgimento dell'attività accessorie non siano allestiti palchi o altre strutture né sia predisposto un particolare impianto elettrico o accese ulteriori luci per richiamare clientela;
 - c. l'attività accessoria non sia di alcun intralcio al normale svolgimento dell'attività di somministrazione e non sia richiesto agli avventori alcun compenso supplementare per il trattenimento musicale.
 - d. nessun compenso sia richiesto ai frequentatori del locale né sotto la forma di biglietto di ingresso, né sotto la forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria.

Articolo 18

Le attività di gioco

1. I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono installare nei locali dell'esercizio ovvero nelle aree aperte al pubblico, adiacenti o pertinenti al locale, apparecchi da gioco o da intrattenimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante a condizione che :
 - a. dimostrino il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gioco ovvero di altro titolo abilitato comunque denominato,
 - b. rispettino le speciali disposizioni legislative che regolamentano l'attività di gioco,
 - c. la superficie destinata all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non superi il 5% del totale della superficie di somministrazione,
 - d. l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici da gioco deve essere effettuato nel rispetto delle specifiche disposizioni normative.

Articolo 19

Le aree aperte – I dehor

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata anche nell'area aperta al pubblico adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione.

L'area si intende adiacente quando almeno un lato coincide con un lato del perimetro dell'esercizio.

L'area si intende pertinente quando detta area, in disponibilità a qualunque titolo dell'esercizio, non sia distante più di mt. 10 dall'ingresso dell'esercizio stesso e non si debba attraversare una strada aperta al traffico veicolare per raggiungerla.

L'area è comunque concessa nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, di Polizia Urbana e del Codice della strada.

Nel caso in cui l'attività di somministrazione sia esercitata mediante l'installazione di una struttura fissa (dehor) si richiamano le speciali disposizioni indicate al vigente strumenti urbanistico comunale.

CAPO III LE ATTIVITA' STAGIONALI

Articolo 20

La domanda di autorizzazione

1. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande, devono presentare istanza in carta legale al Comune, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 7.
2. Le procedure amministrative attinenti all'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande sono regolamentare al Capo I del presente titolo (procedimenti amministrativi).

Articolo 21

Il periodo di apertura

1. Le attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande possono esercitare l'attività per un periodo massimo di giorni 210 all'anno anche non consecutivi,
2. Il periodo minimo di apertura è stabilito in giorni 60 consecutivi,
3. Il titolare dell'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande è tenuto a comunicare con cadenza annuale e prima dell'avvio dell'attività stagionale i periodi di apertura al Comune,
4. Nel caso in cui l'attività stagionale si svolga in locali ovvero in aree di proprietà del demanio comunale o di altra pubblica amministrazione, il periodo di apertura dell'esercizio sarà subordinato all'assenso dell'Ente proprietario, che dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al comma 3,

CAPO IV LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 22

La dichiarazione di inizio attività

1. Sono sottoposte alle procedure di cui all'articolo 18 comma 1 della L.R. n. 1/2007, e pertanto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ed alla comunicazione di inizio dell'attività, gli esercizi di somministrazione che esercitano l'impresa commerciale:
 - a. nel domicilio del consumatore,
 - b. in forma temporanea,
 - c. congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago,
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi alle aziende, amministrazioni enti e scuole qualora l'attività sia esercitata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti,

- e. nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti senza fini di lucro ed in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali,
 - f. nei musei, teatri, sale da concerto e sale per convegni;
2. L'attività di somministrazione potrà essere legittimamente avviata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività e non oltre sei mesi dalla stessa. Dell'avvio dell'attività, l'interessato deve dare specifica comunicazione al Comune;
 3. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 del L.R. 1/07, si stabiliscono i contenuti della dichiarazione e della comunicazione secondo gli schemi allegati sub lettera e) e sub lettera f) al presente provvedimento,

<p>TITOLO IV LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE A PIANIFICAZIONE</p>
--

Articolo 23

Le tipologie

1. Non sono sottoposte alla pianificazione comunale prevista all'articolo 55 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007, le attività di somministrazione effettuate:
 - a. negli esercizi nei quali la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed esercizi similari,
 - b. negli esercizi situati all'interno di aree di servizio extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, a condizione che non abbiano accesso dalla pubblica via, e sui mezzi di trasporto,
 - c. negli esercizi posti nell'ambito di impianti di distribuzione solamente nel caso in cui siano dotati di apparecchiature self service post pagamento,
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole,
 - e. senza fini di lucro nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali,
 - f. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e congressi;
 - g. in forma temporanea,
2. Così come indicato al precedente Titolo le attività elencate al comma precedente possono essere intraprese previa presentazione della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione di inizio dell'attività.

Articolo 24

L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento e svago.

1. Non è sottoposta alla programmazione comunale l'attività di somministrazione esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento, esclusivamente nel caso in cui :
 - a. la superficie destinata all'attività di intrattenimento sia almeno tre quarti della superficie totale dell'esercizio, con esclusione degli spazi destinati a retro, magazzini, uffici e locali di servizio,
 - b. l'attività di somministrazione sia effettuata prevalentemente nei confronti delle persone che usufruiscono dell'attività di intrattenimento, intendendo in tal senso il parametro del 50% più uno dei clienti,
 - c. l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente durante gli orari di apertura del locale di intrattenimento,

2. E' altresì consentito l'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento a condizione che il locale di somministrazione non abbia accesso diretto dalla pubblica via e che all'esterno del locale non siano posti cartelli che pubblicizzano l'attività
3. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge;

Articolo 25

Musei, teatri, sale convegni e congressi

1. All'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e sale congressi, è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione a condizione che :
 - b. la superficie destinata alla somministrazione non superi il 10% della superficie totale della struttura culturale e ricreativa,
 - c. il locale di somministrazione si trovi all'interno dell'unità immobiliare e non abbia accesso diretto dalla pubblica via,
 - d. l'attività di somministrazione sia effettuata esclusivamente negli orari di effettuazione delle manifestazioni ricreative e o culturali
2. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge;

TITOLO V GLI ORARI E TURNI DI APERTURA

Articolo 26

Gli esercizi di somministrazione

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell'articolo 55 della L.R. n. 1/2007, possono restare aperti al pubblico per un minimo di 5 ore giornaliere e fino ad un massimo di 18 ore giornaliere,
2. Nell'ambito di detti limiti, ogni esercente l'attività può liberamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico fermo restando l'obbligo di chiusura per tutti gli esercizi nel periodo compreso tra le ore 02,00 e le ore 05,00
3. E' facoltà dell'esercente effettuare orario continuato ovvero la chiusura intermedia del locale ed effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale;

Articolo 27

Le attività accessorie

1. Le attività accessorie elencate all'articolo 16 comma 1 lettera a), b) e c) possono essere effettuate senza limitazioni orarie durante tutto il periodo di apertura del locale in cui si collocano,
2. Al fine di prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica, si stabilisce che le attività accessorie elencate all'articolo 16 comma 1 lettere d) ed e) possono essere svolte esclusivamente nell'arco di tempo compreso tra le ore 18,00 e le ore 24,00 disponendo l'obbligo in capo al titolare o al gestore dell'esercizio di provvedere ad un radicale abbattimento dei livelli di emissione sonora a partire dalla ore 22,00.

Articolo 28

Gli esercizi di intrattenimento e svago

1. Gli esercizi di intrattenimento e svago di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) della L.R. n. 1/2007, possono restare aperti al pubblico per un minimo di 6 ore giornaliere e fino ad un massimo di 12 ore giornaliere,
2. Nell'ambito di detti limiti, ogni esercente l'attività può liberamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico fermo restando l'obbligo di chiusura per tutti gli esercizi nel periodo compreso tra le ore 04 e le ore 15,
3. E' facoltà dell'esercente effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale;

Articolo 29

La pubblicità dell'orario

1. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno anche in caso di esercizio chiuso:
 - a) L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio
 - b) La mezza giornata di chiusura infrasettimanale qualora effettuata
2. I titolari degli esercizi di somministrazione devono comunicare al Comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura settimanale, qualora effettuato, con un anticipo di almeno sette giorni dall'adozione dell'orario, utilizzando i moduli appositamente predisposti dal competente ufficio Commercio,
3. Le eventuali successive variazioni devono essere comunicate con le medesime modalità.

Articolo 30

Fasce orarie e turni di apertura obbligatori

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 116 comma 1 della L.R. n. 1/2007, il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, può stabilire fasce orarie e/o di apertura obbligatoria degli esercizi di somministrazione, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli.

TITOLO VI IL MONITORAGGIO DELLA RETE

Articolo 31

La denominazione degli esercizi

1. Le attività di somministrazione, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività inoltrata ai sensi del regolamento CE n. 852, possono assumere le seguenti denominazioni:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina, pizzeria ed esercizi simili,
 - b) esercizio con cucina tipica ligure: ristorante, trattoria, osteria con cucina in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti della cucina tipica regionale,
 - c) tavole calde, self-service, fast food ed esercizi simili,
 - d) bar tavola fredda: esercizi in cui si somministrano bevande ed alimenti compresi i ridotti di gastronomia preconfezionati o precotti in cui la manipolazione dell'assemblaggio della farcitura e della riscaldamento,
 - e) bar, caffè e simili: esercizi in cui si somministrano prevalentemente bevande comprese quelle alcoliche nonché di dolci e spuntini,

- f) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia ed esercizi simili: esercizi in cui si somministrazione bevande ed un'ampia gamma di generi di pasticceria e gelateria,
 - g) Birrerie, pub, enoteche, sale da the ed esercizi simili: esercizi specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande
2. La denominazione di cui all'articolo precedente ha validità ai soli fini del monitoraggio delle attività di somministrazione alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione prevista all'articolo 55 comma 12 della Legge Regionale n. 1/2007;

Articolo 32

La comunicazione dell'interessato

1. Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune la denominazione di riferimento tra quelle elencate all'articolo precedente;
2. Nel caso in cui l'esercizio risulti articolato su più reparti, il titolare dell'attività deve segnalare l'attività prevalente intendendo in tal senso l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione;

Articolo 33

La trasmissione dei dati

Il comune, in ossequio a quanto previsto all'articolo 55 comma 12 della L.R. n. 1/2007, provvede a trasmettere con cadenza semestrale, e precisamente nei mesi di luglio e di gennaio, i dati relativi al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione alimenti e bevande;

TITOLO VII
LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI
CONSUMO SUL POSTO

Articolo 34

Le attività artigianali

Alle imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3, che operano nel settore alimentare, è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto,

Articolo 35

Il consumo immediato sul posto

1. Il consumo immediato sul posto può essere effettuato a condizione che:
 - a. i locali in cui si svolge tale attività siano quelli di produzione ovvero altri locali o aree aperte comunicanti e/o adiacenti;
 - b. sia escluso il servizio assistito di somministrazione, intendendo in tal senso l'assistenza dell'esercente nella scelta del prodotto ed il servizio al tavolo;
 - c. siano fornite solo stoviglie e posate in plastica monouso e tovaglioli di carta,
2. Al fine dell'individuazione dello spazio del locale artigianale da riservare al consumo sul posto, si stabilisce che tale superficie non può, in nessun caso, eccedere la quota del 25% della superficie totale dell'esercizio dando nel contempo atto che tale spazio non potrà avere dimensioni inferiori a m.q. 2.

3. Ai soli fini igienico sanitari, si stabilisce che l'attività di consumo sul posto potrà essere legittimamente intrapresa solo dopo aver presentato a questa Amministrazione apposito modulo per la notifica delle variazioni significative di impresa del settore alimentare già registrata;

Articolo 36

Attività di vendita

1. Nel caso in cui il titolare dell'impresa artigiana del settore alimentare voglia estendere la propria tipologia di vendita anche a prodotti alimentari non di propria produzione, quali ad esempio acqua e bibite in genere, dovrà porsi in regola con le regole che disciplinano l'attività commerciale di cui alla sezione II del Capo III della L.R. n 1/2007;
2. I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, sono quelli previsti all'articolo 13, comma 1 lettera b) della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1;

TITOLO VIII LE PROCEDURE SANZIONATORIE

Articolo 37

Disposizioni generali

In merito alla procedura sanzionatoria, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 144 della L.R. n. 1/2007

Articolo 38

La decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, decade quando ricorrono le circostanze indicate all'articolo 145 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2007,

Articolo 39

La revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande può essere revocata nel caso in cui il titolare dell'attività non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 55 comma 6 della L.R. n. 1/2007, ovvero non provveda ad adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti, a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, qualora occorrenti, di prevenzione incendi, e di sorvegliabilità.
2. Analoga procedura verrà avviata nel caso in cui il titolare dell'attività non provveda, nei medesimi termini, alla presentazione della richiesta di proroga indicata all'articolo 11.
3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione sarà emesso previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, e potrà essere disposto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione;
4. Il procedimento di revoca può essere sospeso o archiviato qualora l'interessato dimostri di avere avviato le relative procedure amministrative per la regolarizzazione della propria posizione

5. Nel caso in cui le procedure amministrative avviate per uniformare l'attività alle prescrizioni impartite, non abbiano esito favorevole e cioè il titolare dell'autorizzazione non risulti in possesso dei requisiti necessari per la regolarizzazione, la revoca verrà immediatamente eseguita.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Disposizioni di prima applicazione - Bando Comunale

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente piano, il Responsabile del Servizio predispone apposito bando pubblico nel quale devono essere riportati :

- i contenuti della domanda di autorizzazione
- i requisiti morali e professionali richiesti per il rilascio dell'autorizzazione
- i criteri qualitativi previsti per il rilascio di nuova autorizzazione o per il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione

Il bando avrà scadenza coincidente con la scadenza del quadriennio di validità del presente piano commerciale per la somministrazione.